



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, nonché la Legislazione federale e cantonale in materia di energia,

RISOLVE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2

Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale può delegare determinate competenze e decisioni ai servizi dell'amministrazione.

²Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

³In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire, tramite un'ordinanza di applicazione, le tipologie di intervento e i rispettivi importi;
- c) regolare, tramite un'ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;

- d) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 3¹

Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico su immobili esistenti;
- c. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- d. realizzazione di nuovi impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- e. realizzazione di impianti fotovoltaici;
- f. realizzazione di impianti solari termici;
- g. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici, l'acquisto dell'abbonamento al Bike Sharing, l'acquisto di nuove biciclette elettriche, di nuove batterie sostitutive, di auto elettriche o di moto/scooter elettrici;
- h. acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

²Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono fissati tramite ordinanza municipale.

³Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

CAPITOLO II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4

Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

²La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

³Le istanze diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi richiesti dall'autorità comunale.

Art. 5

Beneficiari

¹Alle condizioni definite nel presente regolamento e nell'ordinanza di applicazione, hanno diritto agli incentivi le persone domiciliate nel Comune e le aziende con sede nel Comune.

²Il Municipio, tramite ordinanza, può limitare il numero massimo annuo di incentivi per persone domiciliate o aziende con sede nel Comune.

Art. 6

Condizioni

¹Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato. Il

versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.

³Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.

⁵Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁶Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli acquisti, gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono effettuati con ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di acquisto/esecuzione con ditte e/o imprese con sede all'Esterio, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁸Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, ha facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

CAPITOLO III

Incentivi

Art. 7

Entità degli incentivi

L'ammontare degli incentivi è stabilito tramite ordinanza municipale entro i limiti fissati nel presente Regolamento.

Art. 8

Certificazioni e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 può essere erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 1'000.00.

Art. 9

Risanamento energetico di edifici

Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un

minimo del 10% sino ad un massimo del 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 5'000.00.

Art. 10

Realizzazione di nuovi
edifici

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

Art. 11

Impianti tecnici

¹Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabili, il Municipio può concedere un incentivo forfettario pari ad un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 10'000.00.

²L'incentivo può essere concesso per l'istallazione di una pompa calore, di un impianto a legna, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

Art. 12

Impianti fotovoltaici

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

Art. 13¹

Impianti solari termici

Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

Art. 14¹

Trasporto pubblico

¹Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno (2a classe), il Municipio può accordare un contributo sino al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

²Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni (2a classe) che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, il Municipio può accordare un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

Art. 15

Biciclette elettriche	¹Per l'acquisto di biciclette elettriche, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00. ²Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00. ³Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.
-----------------------	---

Art. 16¹

Bike Sharing	Per l'acquisto di un abbonamento Bike Sharing del Locarnese, il Municipio può accordare un contributo sino al 80% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 200.00.
--------------	--

Art. 17

Auto elettriche	¹Per l'acquisto di auto elettriche, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 5'000.00. ²Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.
-----------------	--

Art. 18¹

Moto/Scooter elettrici	Per l'acquisto di moto/scooter elettrici, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 100.00 e ad un massimo di CHF 1000.00.
------------------------	--

Art. 19¹

Apparecchi ed elettrodomestici	¹Per l'acquisto di apparecchi di uso domestico e di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00 per economia domestica. ²L'incentivo è concesso unicamente per gli apparecchi e gli elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza fissati nell'ordinanza. ³Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.
--------------------------------	---

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 20

Diritto suppletorio	Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio decide sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nelle singole fattispecie.
---------------------	---

Art. 21**Reclamo e ricorso**

¹Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 20¹**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE


Il Presidente
(M. Corti)




Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Adottato dal Consiglio comunale in data 26 novembre 2019.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 6 febbraio 2020.

¹Modifiche approvate dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 2021 e ratificate dalla Sezione degli enti locali in data 11 aprile 2022.